

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● NOVITÀ INTRODOTTE DALL'USO SOSTENIBILE

Ruolo del consulente nell'applicazione della difesa integrata

L'applicazione della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari introduce legislativamente la figura del consulente che dovrà fornire alle aziende le informazioni e le conoscenze utili per impostare correttamente le strategie in ottemperanza ai principi di difesa integrata obbligatori dal 1° gennaio 2014



di **Gabriele Zecchin**

Tra le novità di rilievo introdotte dalla direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari 2009/128/Ce, l'obbligo della difesa integrata a partire dall'1 gennaio 2014 e l'obbligo di un'abilitazione per svolgere l'attività di consulente, almeno a partire dal 26 novembre 2015, rappresentano misure importanti e sono oggetto di vivaci discussioni, per le ricadute possibili, in termini di oneri o, al contrario, di opportunità, per le aziende agricole e i tecnici interessati.

Alla luce dei documenti finora prodotti nel recepimento della direttiva, la figura del consulente non sembra ancora ben delineata; una lettura attenta delle norme comunitarie può aiutare a definirne meglio il ruolo in relazione agli obiettivi della normativa stessa.

La difesa integrata diventa obbligatoria

Per quanto riguarda l'obbligo della difesa integrata, il riferimento è all'articolo 14 della direttiva e al suo allegato III «Principi generali di difesa integrata». **Il decreto legislativo 150 del**

14 agosto 2012, che recepisce la direttiva, pur articolando in maniera più dettagliata il contenuto dell'articolo 14, conferma l'obbligo della difesa integrata a partire dall'1 gennaio 2014. Tale obbligo va inteso come condizione base, ai sensi della condizionalità.

Il decreto legislativo 150 precisa che sarà possibile per le aziende agricole adottare anche percorsi più virtuosi, che consistono nel livello volontario di difesa integrata – che comporta il rispetto di specifici disciplinari – e nell'agricoltura biologica.

La novità, quindi, non è tanto nel livello volontario o nel biologico, per i quali c'è un'esperienza consolidata di decenni, ma nel livello obbligatorio, su cui è opportuno soffermarsi.

Per questo è necessario fare riferimento al regolamento (Ce) n. 1107/2009 sull'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, che, in quanto tale, ha un valore più stringente rispetto alla direttiva.

Vale la pena soffermarci su alcuni punti del regolamento in quanto, a mio avviso, si tratta di indicazioni preziose su come l'Unione Europea intende affrontare correttamente le problematiche legate all'impiego dei fitosanitari.

Nei «considerando», ossia la parte che precede l'articolo, al punto (6) troviamo: «La produzione vegetale occupa un posto assai importante nella Comunità. Uno dei principali modi di proteggere i vegetali e i prodotti vegetali contro gli organismi nocivi, comprese le erbe infestanti, nonché di migliorare la produzione

agricola, è l'impiego di prodotti fitosanitari». **In sostanza l'Ue premette che, al momento attuale, non è possibile fare a meno dei prodotti fitosanitari.** Allo stesso tempo, al punto successivo, richiama i rischi che i fitosanitari possono comportare per gli esseri umani, animali e ambiente se immessi sul mercato senza un'attenta valutazione e se utilizzati in modo scorretto.

Da questa premessa deriva l'impianto complessivo del regolamento 1107, più severo sicuramente della precedente direttiva 91/414/Cee nel definire procedure e criteri per l'autorizzazione dei fitosanitari.

Lascio al lettore interessato approfondire il resto dei considerando, e richiamo invece l'articolo 55 dello stesso regolamento che stabilisce: «I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. Un uso corretto comporta l'applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all'articolo 31 e specificate sull'etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/Ce e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all'articolo 14 e all'allegato III di detta direttiva, che si applicano al più tardi dal 1° gennaio 2014».

Ne deriva quindi che:

- le indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari devono essere rispettate. Tale obbligo in precedenza era stabilito da una norma nazionale, l'articolo 3 del decreto legislativo 194 del 1995; norma che rimane, comprese le sanzioni annesse;
- **l'obbligo di applicare i principi della difesa integrata trova fondamento in un regolamento, che, nel richiamare la direttiva, la rafforza.**

Sul come dare concreta attuazione alle indicazioni contenute nell'allegato III della direttiva la discussione rimane aperta; di sicuro possiamo dire che viene riaffermato, a livello comunitario oltre che nazionale, un obbligo, ossia quello di usare i prodotti rispettando l'etichetta, a cui si aggiungerà, a breve, l'obbligo di usarli nel rispetto dei principi della difesa integrata. Questo significa, come minimo e in estrema sintesi, che i fitosanitari vanno impiegati solo se, e quando, necessari.

Il ruolo fondamentale del consulente

Alla luce di questo possiamo provare a capire meglio la nuova figura e il ruolo del consulente, partendo nuovamente dal testo della direttiva, la cui definizione, riportata all'articolo 3, punto 3, è: «**persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei pesticidi, nell'ambito professionale o di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati**



La figura del consulente sarà fondamentale anche in presenza di aziende molto professionali

► Dal 26 novembre 2015 il consulente acquisisce un ruolo normato ed è soggetto alle attività di controllo e sanzionatoria

o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari».

La definizione che ne dà il decreto legislativo 150, di recepimento, è meno dettagliata e diventa: «persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi». L'articolo 8 dello stesso decreto legislativo 150, poi, indica le procedure per il rilascio dell'abilitazione e precisa che può essere rilasciata solo alle persone

in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie e forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I – quello che riporta i contenuti obbligatori dei corsi di formazione – comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale. Per ulteriori specifiche il decreto legislativo all'articolo 7, rimanda poi al Piano d'azione nazionale (Pan).

Gli aspetti in discussione relativamente all'abilitazione del consulente, riguardano sostanzialmente gli obblighi di formazione ed eventuali incompatibilità.

Abilitazione alla consulenza

La questione degli obblighi in termini di formazione e di aggiornamento, è

di minor rilievo: a mio avviso va tenuto presente che **l'iscrizione, ad esempio, all'albo degli agronomi, tenuto conto delle diverse specificità della professione, spesso correlate ad attività di estimo, non può certo essere sufficiente a dare garanzie delle competenze in materia di difesa integrata.**

Per quanto riguarda chi può essere abilitato, la direttiva adotta una soluzione chiaramente «inclusiva», comprendendo qualsiasi soggetto che abbia competenze certificate, compresi coloro che sono inseriti in attività legate alla vendita di prodotti fitosanitari. Qualsiasi esclusione o incompatibilità, nel rilascio dell'abilitazione, sarebbe in contrasto con la direttiva.

La ratio mi sembra evidente: **occorre valorizzare, accertandone le specifiche conoscenze, tutti i soggetti che svolgono un'attività di consulenza, e che, almeno in molte regioni italiane, rappresentano la maggioranza di coloro che forniscono indicazioni specialistiche in materia alle aziende.**

Obblighi e sanzioni del consulente

In effetti, almeno a partire dal 26 novembre 2015 non ci potranno essere figure di consulente diverse dal consulente di difesa integrata. La figura del consulente acquisisce quindi un ruolo ben preciso, si carica di precise responsabilità ed è soggetta al controllo dell'autorità responsabile

Infatti, nel caso in cui si dimostri che il consulente ha fornito all'azienda informazioni non corrette, in contrasto



Anche i soggetti che hanno rapporti di collaborazione con le società di agrofarmaci potrebbero svolgere attività di consulenza nel rispetto dei criteri dettati dalla direttiva 2009/128/Ce sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

con i richiamati principi della difesa integrata, si applica la sospensione o la revoca dell'abilitazione, per un periodo che viene determinato dalle autorità regionali (come prevede l'attuale bozza del Pan). Inoltre, l'esercizio dell'attività di consulente in assenza dell'abilitazione, o con l'abilitazione revocata, comporta, ai sensi del decreto legislativo 150, articolo 24, comma 1, una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.

È evidente che i soggetti che hanno rapporti di collaborazione con società di agrofarmaci avranno interesse a consigliare alle aziende l'uso dei loro prodotti piuttosto che i prodotti di altre società; ciò non è in contrasto con l'obbligo di farlo nel rispetto dei criteri della direttiva e di quanto stabilito dal regolamento, che costituiscono comunque la base obbligatoria per tutti i soggetti, consulenti ed utilizzatori. Potremmo aggiungere che ci sono società il cui catalogo è ricco di mezzi biotecnologici o biologici alternativi ai chimici tradizionali, per cui a maggior ragione non è pensabile stabilire una qualche forma di incompatibilità per tali soggetti.

Diverse sono le valutazioni che dovranno essere fatte in relazione alle attività svolte dai consulenti nell'ambito dei servizi di consulenza che le Regioni dovranno attivare, come previsto dalla direttiva e dal decreto le-

gislativo n. 150. Trattandosi di attività sostenute da finanziamenti pubblici, in questo caso potrebbe essere ravvisata l'incompatibilità a svolgere tali attività con i soggetti comunque interessati alla vendita dei fitosanitari.

Rapporto tra consulente e utilizzatore finale

Per finire, va chiarito il rapporto tra consulente e utilizzatore professionale. **Era stata avanzata, ad esempio, l'ipotesi della ricettazione obbligatoria; tale proposta giustamente non ha trovato accoglienza nei documenti predisposti, in quanto non in linea con quanto indicato dalla direttiva.**

Il riferimento in questo caso è all'articolo III, punto 3, che riporta: «In base ai risultati del monitoraggio, l'utilizzatore professionale deve decidere se e quando applicare misure fitosanitarie...». Questo significa che **l'obiettivo di riduzione di prodotti fitosanitari, in particolare quelli che destano maggiori preoccupazioni per la salute e per l'ambiente, è perseguibile, e non può essere diversamente, tramite la crescita professionale degli utilizzatori.**

Ne deriva che il compito dei consulenti, e più ancora delle figure di consulenti che potranno rientrare nei servizi messi a disposizione dalle Regioni, è **fornire alle aziende le informazioni e le conoscenze utili per impostare cor-**

rettamente le strategie di difesa, individuare soluzioni migliorative, essere in grado di effettuare i monitoraggi e di decidere se, quando e con quale prodotto intervenire. Molte aziende hanno già raggiunto questi livelli. Altre parzialmente o in minima parte. In ogni caso, considerata la variabilità delle situazioni, delle annate, la comparsa di nuove problematiche, le novità nei mezzi e tecniche a disposizione per la difesa, è evidente che il ruolo del consulente non può venire meno anche in presenza di aziende molto professionali.

La decisione finale spetta all'agricoltore

Riassunto, quindi, la difesa integrata diventa il livello obbligatorio, per tutte le aziende, a partire dal 1° gennaio 2014, sulla base del regolamento 1107/2009, art. 55, e questo, almeno nei principi basilari, indipendentemente dalla messa a disposizione da parte delle Regioni dei servizi di consulenza, che nella maggior parte dei casi dovranno attendere l'approvazione del Pan e le conseguenti disposizioni regionali.

A partire dal 26 novembre 2015 l'attività di consulenza potrà essere svolta solo da consulenti abilitati. Tale attività sarà soggetta a controllo da parte dell'autorità competente, al fine di garantire che sia finalizzata al rispetto dei principi della difesa integrata, e in sostanza al raggiungimento degli obiettivi della direttiva, ossia l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

L'utilizzatore professionale è destinatario e fruitore del servizio di consulenza, e mantiene un ruolo attivo, in quanto spetta allo stesso la decisione finale sul tipo di strategia o intervento da adottare.

Gabriele Zecchin

Regione del Veneto - Servizio Fitosanitario



Per commenti all'articolo, chiarimenti o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

ALTRI ARTICOLI SULL'ARGOMENTO

- *Uso sostenibile, un approccio multidisciplinare*
Pubblicato su L'Informatore Agrario n. 42/2012 a pag. 44.
- *Ecco le regole per un uso sostenibile degli agrofarmaci*
Pubblicato su L'Informatore Agrario n. 3/2010 a pag. 97.

www.informatoreagrario.it/bdo